# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 25 luglio 1975

## relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

**(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

(75/570/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 1, 3, 4 e 15, paragrafo 6,

vista la notifica presentata il 6 agosto 1974 dalle imprese olandesi Heidemaatschappij Beheer N.V., Grondboorbedrijf J. Mos B.V., Reinders-Wessemius Grondboorbedrijven B.V., De Ruiter Boringen en Bemalingen B.V. e Lareco B.V., riguardante gli accordi con cui la società Heidemaatschappij ha concesso a ciascuna delle altre quattro imprese succitate una licenza di sfruttamento del brevetto olandese n. 128.766, di cui è titolare,

vista la denuncia sporta il 21 ottobre 1974 dall'impresa olandese Zuid-Nederlandsche Bronbemaling en Grondboringen B.V. in base all'articolo 3 del regolamento n. 17,

sentite le imprese interessate, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE [2],

### I. I fatti

Considerando i seguenti fatti :

La società Heidemaatschappij Beheer N.V., (qui di seguito denominata Heidemaatschappij), con sede a Arnhem (Paesi Bassi), ha depositato il 18 giugno 1965 e il 2 agosto 1967 due domande di brevetti riguardanti un « procedimento per l'installazione di un impianto di drenaggio composto di tubi filtranti e delle relative pompe, nonché per l'impianto di drenaggio così installato ».

Nel corso della procedura di rilascio dei brevetti, le imprese A.H. Steenbergen B.V., Klaaswaal, De Ruiter B.V., Halfweg-Haarlemmerliede e Grondboorbedrijf J. Mos B.V., Rhoon, hanno fatto opposizione poiché il rilascio dei brevetti richiesti dalla Heidemaatschappij avrebbe conferito a quest'ultima il monopolio dello sfruttamento di un procedimento che le imprese opponenti consideravano già di pubblico dominio e che esse applicavano o per il quale una di esse, la società A.H. Steenbergen, fabbricava macchinari speciali. All'opposizione proposta dalle tre imprese succitate si sono associate le imprese Reinders-Hagendoorn e Wessemius.

Dai verbali delle dichiarazioni fatte dai testimoni il 9 maggio e il 20 giugno 1974 dinanzi al tribunale distrettuale di Arnhem in seguito all'azione promossa dalla ricorrente, la società Zuid-Nederlandsche Bronbemaling en Grondboringen (qui di seguito denominata Z.N. Bronbemaling), risulta che fra la Heidemaatschappij, che ha depositato le domande di brevetto, e le imprese che vi hanno fatto opposizione, è stato raggiunto un accordo in base al quale queste ultime rinunciano a mantenere la loro opposizione qualora la Heidemaatschappij conceda a ciascuna di esse una licenza di sfruttamento dei brevetti in questione. È vero che nelle loro risposte agli addebiti le citate imprese contestano questo svolgimento dei fatti. La chiarificazione di tale punto potrà tuttavia avvenire nel corso del procedimento amministrativo relativo alla decisione definitiva, certo essendo in ogni caso che la Heidemaatschappij si è impegnata a non concedere altre licenze ad imprese terze nei Paesi Bassi senza il consenso della maggioranza delle imprese partecipanti all'accordo.

Questo accordo ha trovato concreta espressione nei contratti di licenza che la Heidemaatschappij ha concluso con ciascuna delle quattro imprese succitate, ossia il 17 giugno 1971 con le imprese Grondboorbedrijf J. Mos B.V., De Ruiter Boringen en Bemalingen B.V. e Lareco B.V., nonché il 17 luglio 1971 con le imprese Grondboorbedrijf Wessemius N.V. e Reinders Grondboorbedrijf N.V., che si sono successivamente fuse in un'unica impresa, la Reinders-Wessemius Grondboorbedrijven B.V., rendendo necessaria la sostituzione del contratto di licenza iniziale con un nuovo contratto, stipulato il 3 luglio 1974 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1974.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, dei suddetti contratti, il cui contenuto è identico, « la Heidemaatschappij s'impegna a concedere a terzi nei Paesi Bassi licenze identiche o analoghe alla presente

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

solo in base a deliberazione presa a maggioranza dei voti delle parti contraenti e delle altre persone giuridiche designate nel preambolo », ossia di tutte le altre imprese con cui la Heidemaatschappij ha concluso un contratto identico. Gli interessati spiegano questa disposizione con il fatto che i licenziatari avrebbero sostenuto spese e compiuto lavori per sviluppare l'invenzione.

In seguito alla rinuncia all'opposizione da parte delle citate imprese, l'ufficio olandese dei brevetti ha rilasciato il 15 giugno 1972 il brevetto n. 128.766 riguardante un « procedimento per l'installazione di un impianto di drenaggio composto di tubi filtranti e delle relative pompe, nonché per l'impianto di drenaggio così installato ».

Due imprese olandesi, la società Grondboorbedrijf H. Haitjema en Zn. B.V., con sede sociale a Dedemsvaart, e la già citata società Zuid-Nederlandsche Bronbemaling, hanno chiesto separatamente alla Heidemaatschappij in data 30 agosto 1971 e 19 gennaio 1973, di accordare loro una licenza per lo sfruttamento del procedimento di drenaggio orizzontale secondo il brevetto rilasciato alla Heidemaatschappij.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, dei contratti di licenza in questione, la Heidemaatschappij ha sottoposto queste due domande ai licenziatari, i quali hanno deciso, di concerto con essa, di non accordare le licenze richieste.

Nella sua risposta del 19 ottobre 1971 alla società Haitjema la Heidemaatschappij dichiara che, a suo parere, non esistono motivi impellenti che giustifichino un aumento dell'attuale capacità delle macchine, e nella sua lettera del 29 novembre 1972, scritta in seguito ai nuovi tentativi fatti dalla società Haitjema, conferma la sua intenzione di non accordare una licenza per lo sfruttamento del procedimento nei Paesi Bassi a causa soprattutto delle previsioni di mercato per il 1973 e del parere espresso dai licenziatari.

Gli stessi motivi sono stati addotti dalla Heidemaatschappij nella lettera indirizzata alla Z.N. Bronbemaling il 9 febbraio 1973, nonché per giustificare, nel novembre dello stesso anno, il rifiuto di una licenza per lo sfruttamento del procedimento nei paesi del Benelux.

Di fronte a questo rifiuto, la Z.N. Bronbemaling ha introdotto nel febbraio 1974 presso il tribunale distrettuale di Arnhem una richiesta di audizione di testimoni per fare accertare le circostanze di fatto in cui la Heidemaatschappij ha ottenuto il brevetto n. 128.766, ha concesso le licenze alle imprese che avevano ritirato l'opposizione fatta contro il rilascio del brevetto e ha negato la concessione di una licenza alla ricorrente, nonché per permettere allo stesso tribunale di affermare in diritto che, rifiutando di concedere una licenza alla ricorrente ed esercitando i diritti di monopolio, di concerto con i suoi licenziatari, per escludere la ricorrente dal mercato olandese del drenaggio orizzontale secondo il procedimento brevettato, la società Heidemaatschappij commette una infrazione all'articolo 85 ed eventualmente all'articolo 86 del trattato che istituisce la CEE.

In seguito a questa azione giudiziaria e all'audizione dei testimoni da parte del giudice incaricato dal tribunale in data 9 maggio e 20 giugno 1974, la Heidemaatschappij ha notificato il 6 agosto 1974 i contratti di licenza in questione.

## II. Valutazione provvisoria in base all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

Considerando che, in virtù dell'articolo 85, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

Considerando che nella fase attuale della procedura non è ancora possibile una valutazione definitiva degli accordi ; che un esame provvisorio permette tuttavia di fare le seguenti costatazioni :

a) La società Heidemaatschappij Beheer N.V. (Heidemaatschappij), titolare del brevetto olandese n. 128.766 del 15 giugno 1972, e i suoi licenziatari, le società Grondboorbedrijf J. Mos B.V., Reinders-Wessemius Grondboorbedrijven B.V., De Ruiter Boringen en Bemalingen B.V. e Landdevelopment and Reclamation Company ( Lareco) B.V. sono tutte imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

b) I contratti di licenza individuali conclusi fra la Heidemaatschappij e ciascuna delle quattro summenzionate imprese licenziatarie costituiscono accordi ai sensi dell'articolo 85 sopra citato.

c) Le decisioni prese di concerto dalla Heidemaatschappij e dai suoi licenziatari conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, dei contratti in questione costituiscono anch'esse accordi ai sensi dello stesso articolo 85.

d) Tali accordi hanno per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, poiché impediscono alla Heidemaatschappij di concedere liberamente licenze di sfruttamento del suo brevetto a imprese terze nei Paesi Bassi. Gli effetti di queste restrizioni della concorrenza sono sensibili, visto che spesso gli appaltatori di grossi lavori, ossia le pubbliche amministrazioni o le grandi imprese private, prescrivono nel capitolato d'oneri l'utilizzazione del procedimento di drenaggio orizzontale o impongono l'osservanza di condizioni di esecuzione tali da rendere praticamente inevitabile l'applicazione del citato procedimento.

e) Tali accordi sono idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri in quanto limitano nei Paesi Bassi la capacità disponibile per il drenaggio orizzontale, il che impedisce anche l'applicazione del procedimento oltre frontiera. Il procedimento richiede ingenti investimenti, per cui viene usato principalmente per grossi lavori. La restrizione è pertanto rilevante.

f) In base ad un esame provvisorio di tali fatti si può dunque concludere che gli accordi in questione rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE.

## III. Valutazione provvisoria in base all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

Considerando che, in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 1 di detto articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo fra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, nonché di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Considerando che a sostegno della loro domanda di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, le imprese interessate hanno fatto valere i seguenti argomenti:

a) Grazie ai contratti di licenza, il procedimento brevettato è messo a disposizione dei terzi su più vasta scala e il progresso tecnico è stimolato, poiché le imprese licenziatarie si comunicano reciprocamente i risultati delle loro esperienze individuali, permettendo in tal modo di apportare dei perfezionamenti sia al procedimento stesso che alle macchine impiegate per la sua applicazione;

b) Gli utilizzatori del procedimento beneficiano dei miglioramenti che vengono apportati a quest'ultimo, grazie alla cooperazione fra i licenziatari in materia di know-how, e sono altresì avvantaggiati dal favorevole andamento dei prezzi derivante dalla concorrenza fra i licenziatari;

c) Se i contratti non fossero stati conclusi, il procedimento sarebbe stato applicato soltanto dalla società Lareco, filiale della Heidemaatschappij, con la conseguenza che i vantaggi derivantine sarebbero stati inferiori e non vi sarebbero stati né scambio di know-how, né concorrenza fra i licenziatari;

d) I licenziatari sono in concorrenza fra di loro ed inoltre esistono altri procedimenti concorrenti.

Considerando che va anzitutto rilevato che non sono i contratti di licenza per lo sfruttamento del brevetto in quanto tali ad essere messi in causa, ma soltanto le disposizioni restrittive della concorrenza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, di tali contratti e le decisioni prese di concerto dalle imprese interessate in applicazione di tali disposizioni; che occorre pertanto esaminare solo se tali disposizioni sono conformi alle condizioni cumulative previste dall'articolo 85, paragrafo 3.

Considerando che l'impegno del titolare di un brevetto di restringere la propria libertà di concedere licenze non rientra nell'essenza del diritto dei brevetti, neppure qualora i licenziatari abbiano sostenuto spese e compiuto lavori per sviluppare l'invenzione. In casi del genere sono forse giustificabili certe differenze quanto al tasso del canone, ma non una limitazione della capacità.

Considerando che le disposizioni contestate non contribuiscono né a migliorare la produzione o la distribuzione, né a promuovere il progresso tecnico o economico; che, permettendo di limitare il numero delle imprese autorizzate ad applicare il procedimento brevettato, esse ostacolano piuttosto una più ampia applicazione del citato procedimento e il perfezionamento del know-now risultante dall'applicazione da parte di un maggior numero di imprese; che la limitazione dello sfruttamento di questo procedimento, già conosciuto ed applicato nei Paesi Bassi, ad un numero ristretto di licenziatari non ha gli effetti economici positivi che può avere una licenza esclusiva che è destinata principalmente a facilitare la penetrazione di un nuovo mercato.

Considerando che, non ricorrendo la prima condizione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, la Commissione non è tenuta ad esaminare le altre; che si può tuttavia rilevare, a titolo sussidiario, che nella fattispecie non ricorrono neppure le altre condizioni; che invece di riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che le imprese interessate traggono da tali accordi, questi ultimi ostacolano lo sviluppo della concorrenza e, in particolare, l'offerta di condizioni più vantaggiose per gli utilizzatori; che non contribuendo tali accordi alla realizzazione degli obiettivi economici enunciati al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, non si pone il quesito se siano indispensabili; che, contrariamente all'opinione delle imprese interessate, le disposizioni contestate permettono di eliminare la concorrenza di qualsiasi impresa terza, olandese o non olandese, per l'esecuzione nei Paesi Bassi di lavori di drenaggio in base al procedimento brevettato; che a tale proposito va osservato che in numerosi casi i procedimenti di drenaggio verticale e orizzontale sono insostituibili; che la scelta di un procedimento dipende da una serie di circostanze, in particolare dalla configurazione del suolo e del sottosuolo, dalla profondità della falda acquifera, dall'eventuale esistenza di costruzioni sul terreno da drenare o della loro realizzazione in concomitanza con i lavori di drenaggio, che impongono l'utilizzazione di uno dei due procedimenti; che inoltre è frequente che gli appaltatori di grossi lavori prescrivano l'applicazione del procedimento di drenaggio orizzontale o impongano condizioni di esecuzione, come ad esempio la larghezza massima dello scavo, che escludono il

ricorso ad un altro procedimento ; che conseguentemente le imprese che non possiedono una licenza per lo sfruttamento del procedimento brevettato sono escluse d'ufficio da determinati appalti ; che, anche ammettendo, come sostengono le imprese interessate, che sul mercato olandese esistano numerose imprese specializzate nei lavori di drenaggio, deve riconoscersi che solo pochissime di esse dispongono dei mezzi materiali e finanziari necessari per poter accettare lavori di grande portata ; che la concorrenza, già di per sé ridotta, risulta quindi praticamente eliminata dagli accordi in questione.

Considerando che da un esame provvisorio risulta che gli accordi non soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la CEE.

## IV. Applicazione dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento n. 17 del Consiglio

Considerando che l'infrazione all'articolo 85 ha avuto inizio il giorno in cui la Heidemaatschappij ha concluso i contratti di licenza con i suoi licenziatari, ossia il 17 giugno 1971 per i contratti conclusi con le imprese Lareco, Mos e De Ruiter, e il 17 luglio 1971 per i contratti conclusi con le imprese Reinders e Wessemius, che si sono fuse in un'unica impresa nel marzo 1973.

Considerando che le citate imprese hanno notificato gli accordi soltanto il 6 agosto 1974, in previsione delle possibili conseguenze dell'azione intentata contro di esse dalla ricorrente, in base agli articoli 85 e 86 del trattato CEE, davanti al tribunale distrettuale di Arnhem nonché di quelle che sarebbero potute risultare da una denuncia sporta alla Commissione della Comunità europee.

Considerando che nella loro risposta agli addebiti le stesse imprese hanno offerto di provare con testimonianze le loro dichiarazioni ; che l'audizione dei testimoni potrà avvenire nel corso del procedimento amministrativo relativo alla decisione definitiva, in quanto la rimanente parte della risposta contiene sufficienti elementi per prendere una decisione provvisoria.

Considerando che con la presente decisione viene tolta l'immunità, conseguente alla notificazione degli accordi, contro l'applicazione delle ammende previste dall'articolo 15, paragrafo 2 a), del citato regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Commissione ritiene, in base ad un esame provvisorio, che le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, dei contratti di licenza per lo sfruttamento di brevetto che la società Heidemaatschappij Beheer N.V. ha concluso con le imprese olandesi Grondboorbedrijf J. Mos B.V., Reinders-Wessemius Grondboorbedrijven B.V., De Ruiter Boringen en Bemalingen B.V. e Landdevelopment and Reclamation Company (Lareco) B.V., disposizioni ai termini delle quali la Heidemaatschappij, titolare del brevetto, si impegna a concedere a terzi nei Paesi Bassi licenze identiche o analoghe solo in seguito a deliberazione presa a maggioranza dei voti delle parti contraenti e delle altre imprese licenziatarie, come pure le decisioni prese di concerto dalla Heidemaatschappij e dai suoi licenziatari in applicazione delle disposizioni del citato articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, soddisfino alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE e che non sia giustificata un'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

1. N.V. Heidemaatschappij Beheer
   Lovinklaan, 1
   Arnhem ;

2. Landdevelopment and Reclamation Company (Lareco) B.V.
   Zijpendaalseweg, 87
   Arnhem ;

3. B.V. Grondboorbedrijf J. Mos,
   Kleidijk
   Rhoon ;

4. De Ruiter Boringen en Bemalingen B.V.
   Haarlemmerstraatweg, 79
   Halfweg-Haarlemmerliede ;

5. Reinders-Wessemius Grondboorbedrijven B.V.
   Kanaal A.N.Z. 133-1
   Emmer-Compascuum.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI